

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2007
92^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
SALVI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE invita il relatore a esprimere il proprio parere sui subemendamenti all'emendamento 3.1000 del relatore, integralmente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il relatore **DI LELLO FINUOLI (RC-SE)** esprime parere favorevole sui subemendamenti 3.1000/4, 3.1000/6, 3.1000/7, 3.1000/19, 3.1000/22, 3.1000/25. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.1000/11, a condizione che vengano sopprese, ovunque ricorrono le parole "che non abbiano superato gli 80 anni di età" e che il rappresentante del Governo chiarisca il senso dell'inciso "dell'intesa tra loro".

Si riserva di esprimere il parere sul subemendamento 3.1000/17 in un momento successivo.

Esprime quindi parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sui pareri espressi, riservandosi di intervenire, laddove sia necessario, al momento della votazione dei singoli emendamenti.

Constatata l'assenza dei presentatori, si intendono decaduti gli identici emendamenti 3.1 e 3.250.

Il senatore **CENTARO (F)** intende far propri tutti i subemendamenti a firma del senatore Castelli e del senatore Caruso.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 3.1000/1.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione il subemendamento 3.1000/2.

Il senatore **CENTARO (F)** invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il proprio parere sul suo emendamento, osservando che la previsione del carattere esclusivo dell'attività cui è preposta la Scuola superiore della magistratura, pur non impedendo di

svolgere altri tipi di attività formativa a livello decentrato, evita il rischio di un possibile proliferare di attività organizzate a livello nazionale da altre istituzioni.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) condivide la proposta del senatore Centaro ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il proprio parere, poiché, a suo avviso, nel momento in cui si istituisce una Scuola unica per la formazione dei magistrati, ragioni di chiarezza e di coerenza impongono di affidare soltanto ad essa tutto ciò che attiene alla formazione dei neo magistrati, all'inizio del loro inserimento professionale.

Il senatore **CASSON** (*Ulivo*) ritiene che l'inserimento dell'espressione "in via esclusiva" rischia di essere una formulazione troppo rigida e idonea - per tale ragione - a limitare o comprimere le possibili attività decentrate, le quali invece sono uno strumento di arricchimento professionale che non si pone in una logica concorrenziale con le funzioni della Scuola.

Il rappresentante del GOVERNO, nel ribadire il suo parere contrario, rileva che l'eventuale approvazione dell'emendamento del senatore Centaro presenta il rischio di limitare l'attività formativa dei consigli giudiziari, soprattutto per quanto attiene all'aggiornamento professionale in ordine ai mutamenti della giurisprudenza e della legislazione.

Dopo un breve intervento del RELATORE, che ribadisce il suo parere contrario, posto ai voti, è respinto il subemendamento 3.1000/2.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/3, 3.1000/5, 3.1000/8, 3.1000/9 e 3.1000/10.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano approvati i subemendamenti 3.1000/4, 3.1000/6 e 3.1000/7.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.1000/11.

Dopo breve interventi del RELATORE e del senatore **Massimo BRUTTI** (*Ulivo*), il rappresentante del GOVERNO riformula il suo emendamento, espungendo dal testo sia l'inciso "che non abbiano superato gli 80 anni di età" ovunque ricorra, sia l'inciso "d'intesa fra loro".

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) esprime alcune perplessità sulla ripartizione delle nomine dei 12 componenti del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, ritenendo che la previsione contenuta nell'emendamento del relatore poteva costituire un importante elemento di garanzia in ordine alla indipendenza dell'organo medesimo. Con il subemendamento del Governo - rileva l'oratore - il numero dei componenti nominati dal Consiglio superiore della magistratura è superiore rispetto al numero dei restanti componenti, determinandosi in questo modo una rottura dell'equilibrio interno all'organismo, e con possibile nocume per le garanzie di indipendenza dei membri medesimi. Invita quindi il Governo a riconsiderare il testo presentato.

Il presidente **SALVI** rileva che la scelta operata dal Governo in ordine alla composizione del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, e tradotta nel subemendamento in esame, rappresenta invece un punto di equilibrio meritevole di apprezzamento, sia tenendo conto del fatto che nella nomina dei membri da parte del Consiglio superiore della magistratura partecipano anche i componenti eletti dal Parlamento, sia perché la scelta di espungere l'obbligo dell'intesa tra Consiglio superiore della magistratura e Ministro della giustizia nella nomina dei membri assicura comunque autonomia reciproca, fornendo nello stesso tempo adeguate garanzie di indipendenza.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 3.1000/11 (testo 2).

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/12, 3.1000/13, 3.1000/14, 3.1000/15 e 3.1000/16.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 3.1000/17.

Il sottosegretario SCOTTI sostiene che la previsione della possibilità che il Comitato direttivo della Scuola nomini alla carica di segretario generale un dirigente amministrativo di prima fascia non appare congrua con i poteri affidati a tale figura, soprattutto in considerazione del fatto che egli predispone anche la relazione annuale sulle attività svolte, compito che per sua natura compete al magistrato.

Il senatore CENTARO (*F*) rileva che i compiti del segretario generale sono essenzialmente di natura amministrativa ed esecutiva. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere un parere positivo.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) osserva che, in caso di approvazione del subemendamento, il Comitato direttivo non sarebbe obbligato a scegliere un dirigente di prima fascia, poiché tale scelta si configura come una facoltà. Ritiene quindi meritevole di attenzione la proposta emendativa all'esame.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) osserva che l'ampliamento delle figure professionali alle quali attingere per la carica di segretario generale, può costituire un vantaggio per il Comitato, nel momento in cui si renda conto che, per il carattere tipico delle funzioni attribuite al segretario generale, sia più opportuno optare per un dirigente piuttosto che per un magistrato.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE, mentre il GOVERNO si rimette alla Commissione, è approvato il subemendamento 3.1000/17. Risultano pertanto assorbiti i subemendamenti 3.1000/18 e 3.1000/19.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/20 e 3.1000/21.

Dopo brevi interventi del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, nonchè dei senatori CASSON(*Ulivo*), Massimo BRUTTI (*Ulivo*) e MANZIONE(*Ulivo*), il senatore CENTARO (*F*) riformula il subemendamento 3.1000/22, nel senso di sostituire alle parole "scheda di valutazione" l'altra "relazione".

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 3.1000/22 (testo 2).

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/23, 3.1000/24, 3.1000/26, 3.1000/27, 3.1000/28, 3.1000/29, 3.1000/30, 3.1000/31 e 3.1000/32.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 3.1000/25.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 3.1000 del relatore, integralmente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo, risultando pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE invita i presentatori ad illustrare i subemendamenti riferiti all'emendamento 4.1000/1, integralmente sostitutivo dell'articolo 4 del disegno di legge in titolo.

Il senatore CENTARO (*F*) illustra brevemente il subemendamento 4.1000/3, volto a limitare l'ingresso all'interno del Consiglio direttivo della Corte di cassazione esclusivamente ai magistrati in servizio presso la procura generale cui siano state conferite le funzioni di legittimità. Ciò in ragione della delicatezza dei compiti svolti dal Comitato e della peculiarità delle mansioni, in particolare quelle relative alla redazione del massimario.

L'oratore dichiara quindi di far propri tutti gli emendamenti a firma del senatore Castelli.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) illustra brevemente i suoi subemendamenti. Si sofferma in particolare sul subemendamento 4.1000/16, rilevando la necessità di prevedere un termine di decadenza entro cui promuovere l'azione disciplinare nei confronti del magistrato, per elementari ragioni di certezza e di garanzia, soprattutto nei confronti del magistrato stesso.

Il sottosegretario SCOTTI, in sede di illustrazione del subemendamento 4.1000/2, rileva come, nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, egli - in qualità di rappresentante del Governo - abbia sempre cercato di favorire il raggiungimento di soluzioni condivise, limitando il più possibile gli interventi riformatori del Governo. Coerentemente con una tale scelta di metodo, chiede l'accantonamento del suo subemendamento al fine di consentirne una riformulazione che conservi esclusivamente le modifiche strettamente necessarie per il corretto funzionamento dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) invita il Governo, in sede di riformulazione del subemendamento 4.1000/2, a ridefinire anche la parte relativa alle sedi disagiate, eliminando il criterio geografico-regionalistico nella individuazione di quali debbano essere considerate sedi disagiate, rilevando come, alla luce della sua esperienza professionale, vi siano molti uffici giudiziari situati in zone di confine, anche nel nord Italia, che presentano caratteristiche tali da meritare anch'essi, quanto agli effetti premiali che ciò produce, la qualifica di sedi disagiate. Invita quindi il Governo a individuare criteri oggettivi validi a prescindere dalla collocazione regionale delle sedi stesse.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che provvederà, in sede di riformulazione del subemendamento 4.1000/2, ad accogliere le richieste del senatore Casson. Rileva inoltre che il subemendamento formulato conterrà anche una correzione del titolo del disegno di legge, che più correttamente dovrà recare "Modifiche delle norme dell'ordinamento giudiziario".

Il subemendamento 4.1000/2 è quindi accantonato.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 4.1000/1, 4.1000/3, 4.1000/4, 4.1000/5, 4.1000/6, 4.1000/7, 4.1000/8, 4.1000/9, 4.1000/10, 4.1000/11, 4.1000/12, 4.1000/13 e 4.1000/14.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.1000/15 è assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento 2.1500/98, approvato nella seduta di ieri.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono approvati i subemendamenti 4.1000/16, 4.1000/17, 4.1000/18 e 4.1000/19.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2007
93^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il sottosegretario SCOTTI illustra la nuova formulazione del subemendamento 4.1000/2.

In particolare le disposizioni recate dal subemendamento sono le seguenti: per quanto riguarda la composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, si sopprime l'espressione "che sono membri di diritto".

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio dell'ordine, si sopprime la partecipazione del Presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo di distretto, disposizione questa che è in realtà simmetrica alla modifica dell'articolo 2, che ha introdotto un altro strumento di partecipazione degli avvocati alla formazione delle valutazioni di professionalità dei magistrati, attraverso il sistema delle segnalazioni da parte degli ordini. Evidentemente da tale norma discende il ripristino, nei Consigli, di un secondo avvocato elettivo.

La lettera c) introduce una serie di disposizioni aggiuntive. In particolare il comma 16 e il comma 17 sono disposizioni transitorie dirette rispettivamente la prima a individuare il periodo di valutazione dei magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, la seconda a prorogare il termine di otto anni, per gli incarichi direttivi e semi direttivi, previsto dalla nuova normativa per coloro che esercitano le funzioni alla data della sua entrata in vigore, e ciò per evitare che il Consiglio superiore della magistratura debba assegnare, in breve tempo, centinaia di incarichi.

Mentre il comma 18, che modifica la tabella b), è conseguente alla riformulazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 operata dall'articolo 2, il comma 19 recupera la norma dell'articolo 6 che stabilisce un incremento stipendiale per i magistrati ordinari tirocinanti, per il quale vi è idonea copertura.

Il comma 20 reca tre disposizioni che modificano il decreto legislativo n. 240 del 2006, la prima opera una delegificazione per consentire il decentramento nella nomina dei funzionari delegati, la seconda è diretta ad introdurre un'idonea procedura per consentire al Ministro della giustizia di conoscere preventivamente le esigenze di bilancio locali, in modo da valutarle e tenerne conto nelle richieste in sede di legge finanziaria. La terza, infine, definisce meglio gli ambiti di competenza centrale e di competenza decentrata nella struttura dell'amministrazione giudiziaria.

Il comma 21 è diretto a definire una disciplina dei fuori ruolo, attualmente assolutamente insufficiente come dichiarato anche dall'ex ministro Castelli. Il comma 22 consente un aumento di tredici unità di personale amministrativo per il Consiglio superiore della magistratura in ragione delle impegnative attività che saranno richiesta all'organo di autogoverno dei magistrati per l'attuazione delle valutazioni quadriennali disposte dalla nuova normativa.

Il comma 23 introduce nuovi e più oggettivi criteri per la definizione e l'individuazione delle sedi disagiate.

Il comma 24, infine, reca una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi meramente compilativi che consentono il coordinamento delle norme sul sistema giudiziario.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) protesta vivamente per il comportamento del Governo che sembra non tenere in alcun conto gli accordi raggiunti in Comitato ristretto, e soprattutto per

l'evidente scorrettezza regolamentare consistente nel tentativo di inserire, nell'articolo 4, disposizioni attualmente contenute nell'articolo 6, e per le quali vi sono delle proposte di stralcio che dovranno essere a suo tempo esaminate.

Il presidente **SALVI** ritiene fondata l'osservazione del senatore Manzione e al riguardo rileva che, mentre le prime quattro disposizioni recate dal nuovo testo del subemendamento 4.1000/2 si riferiscono effettivamente all'emendamento 4.1000 e possono essere quindi votate, le altre potranno essere utilmente esaminate in relazione agli articoli a cui si riferiscono, e cioè all'articolo 5 e all'articolo 6.

Concordano con il senatore Manzione il senatore **CENTARO** (*F*) e il senatore **Massimo BRUTTI** (*Ulivo*), il quale invita il Governo a ritirare la parte dell'emendamento che si riferisce a disposizioni di cui si proponeva lo stralcio.

Concordano il senatore **CASSON** (*Ulivo*) e il relatore **DI LELLO FINUOLI** (*RC-SE*), il quale, riservandosi di esprimersi successivamente sulle questioni oggetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del nuovo testo del subemendamento 4.1000/2, esprime parere favorevole sulle prime due disposizioni recate dall'emendamento, osservando come queste rappresentino un'accettabile mediazione tra la proposta del originaria del testo del Governo, che escludeva gli avvocati dalla partecipazione alle procedure di valutazione dei magistrati da parte dei Consigli giudiziari, e la posizione espressa dal Comitato ristretto, favorevole invece a tale partecipazione. Infatti l'emendamento del Governo, da un lato mantiene la presenza istituzionale del Presidente del Consiglio nazionale forense, dall'altro, consente una partecipazione indiretta degli avvocati alle procedure di valutazione attraverso il sistema introdotto con l'emendamento 2.1500/51.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione delle lettere a) e b) del subemendamento 4.1000/2, mentre le norme recate nella seconda parte dell'emendamento saranno oggetto di uno specifico esame in sede di esame degli articoli 5 e 6.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) annuncia voto contrario all'emendamento del Governo, osservando che il testo illustrato dal Sottosegretario appare illogico, contraddittorio e foriero di effetti dirompenti sul sistema di valutazione dei magistrati.

In primo luogo infatti non si comprende perché la presenza di una figura istituzionale come il Presidente dell'ordine degli avvocati sarebbe apprezzabile in sede nazionale e pericolosa in sede locale: se si teme infatti che la partecipazione alle attività di valutazione dei magistrati da parte di un avvocato possa essere viziata da inimicizia e determinare forme di condizionamento, non si vede perché ciò debba essere vero a livello distrettuale e non a livello di Corte di cassazione.

In secondo luogo non si capisce perché i rischi che si paventano, di condizionamento della valutazione del magistrato derivante dalla presenza di un avvocato, parte del processo, nel Consiglio giudiziario, debbano essere maggiori rispetto a quelli di condizionamenti esercitati dai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero che pure possono far parte del Consiglio giudiziario, e che siano anch'essi parte in un processo assegnato al valutando.

Soprattutto però appare paradossale l'idea di aver superato questi fantomatici rischi con il sistema introdotto con il subemendamento 2.1500/51. Infatti è a suo parere del tutto evidente che un conto è un giudizio collegiale nel quale un soggetto istituzionale, il rappresentante dell'ordine degli avvocati, esprime una valutazione sotto la propria responsabilità, mentre ben altro è costringere chi deve valutare il magistrato a prendere atto di valutazioni espresse in maniera anonima e potenzialmente irresponsabile da un organo come il Consiglio dell'ordine, con il rischio di spostare il conflitto potenziale dal livello personale a quello istituzionale.

Il senatore **CENTARO** (*F*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo, rilevando l'inspiegabile asimmetria tra la partecipazione istituzionale del Presidente del Consiglio nazionale forense al Consiglio direttivo della Corte di cassazione e la disciplina dei Consigli giudiziari.

Il senatore **Massimo BRUTTI** (*Ulivo*) annuncia voto favorevole all'emendamento del Governo, osservando che il sistema derivante dall'approvazione di questa norma e del subemendamento 2.1500/2 rappresenta un apprezzabile compromesso tra l'esigenza di coinvolgere gli avvocati nella valutazione dei magistrati e quella di evitare interferenze improprie.

Il senatore **VALENTINO** (AM) annuncia voto contrario all'emendamento del Governo. Nell'osservare come il sistema introdotto con il subemendamento 2.1500/51 non vada esente da perplessità sul piano applicativo, egli rileva comunque l'opportunità di non cancellare la partecipazione di una figura istituzionale come il Presidente dell'Ordine degli avvocati alle attività del Consiglio dell'Ordine e in particolare alla procedura di valutazione dei magistrati.

Il senatore **CASSON** (*Ulivo*), pur comprendendo le ragioni dell'emendamento del Governo e preannunciando che si conformerà alla disciplina di Gruppo, ritiene che sarebbe stata comunque preferibile la formulazione originaria dell'emendamento 4.1000.

La prima parte del nuovo testo dell'emendamento 4.1000/2, posta ai voti, è approvata.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.1000 nel testo modificato.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) annuncia la propria astensione sull'articolo 4, osservando come la formulazione conseguente all'approvazione del subemendamento proposto dal Governo rappresenti una grave violazione dei corretti rapporti che devono intercorrere da un lato tra il Parlamento e l'Esecutivo, dall'altro fra questo e la sua maggioranza.

Il presidente **SALVI**, nell'osservare come spesso i Governi tendano effettivamente a dimenticare che, al di là delle loro proposte, la potestà legislativa spetta al Parlamento, ritiene peraltro di dover dare pubblicamente atto al sottosegretario Scotti della sua grandissima correttezza istituzionale e dell'abnegazione con cui mette sempre a disposizione della Commissione e del Parlamento la sua cultura e la sua esperienza giuridica.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,30.

Il sottosegretario **SCOTTI** si dichiara disponibile a ritirare le proposte di modifica contenute nella seconda parte del subemendamento 4.1000/2, fatte salve quelle per cui avrà un'indicazione contraria dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

La proposta di stralcio S2 del senatore Manzione, con la quale si propone lo stralcio dell'intero articolo 5, e sulla quale il parere del RELATORE è favorevole, mentre il GOVERNO si rimette alla Commissione, posta ai voti, è approvata.

Risultano pertanto decaduti gli emendamenti all'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore **CENTARO** (F) manifesta la disponibilità a non stralciare le disposizioni transitorie di cui ai commi 3 e 4, queste ultime così come riformulate dall'emendamento 4.1000/2.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) ritiene necessario non stralciare, al fine di rendere possibile lo svolgimento delle complesse attività di valutazione dei magistrati, il comma 35 dell'articolo 6, di cui propone una riformulazione con l'emendamento 6.800.

Il sottosegretario **SCOTTI** sottolinea la necessità di non stralciare la disposizione di cui all'articolo 21 che consente l'adeguamento del trattamento economico dei magistrati ordinari in tirocinio, nonché quella di cui al comma 57, che reca il ruolo organico della magistratura come modificato dalla riformulazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006, recata dall'articolo 2.

La Commissione concorda.

Il RELATORE illustra dunque la proposta S.50, che unifica le proposte di stralcio all'articolo 6, nel senso di proporre lo stralcio di tutti i commi, ad eccezione di quelli testé indicati da lui, dal senatore Centaro e dal sottosegretario Scotti, nonché di quelli, evidentemente già soppressi, corrispondenti a disposizioni già approvate con riferimento agli articoli 2 e 4.

La Commissione approva la proposta di stralcio.

Il sottosegretario SCOTTI, prendendo atto della disponibilità manifestata dal senatore Centaro, illustra l'emendamento 6.900, che propone la riformulazione del comma 4 dell'articolo 6, nel senso già indicato dal subemendamento 4.1000/2.

Il senatore VALENTINO(AM), nel concordare con l'emendamento 6.900, esprime però perplessità sul complicato sistema dei periodi di proroga degli incarichi direttivi e semi direttivi ivi previsto.

Dopo una discussione cui partecipano i senatori CENTARO(F), Massimo BRUTTI(Ulivo), MANZIONE (Ulivo) e CASSON(Ulivo), il sottosegretario SCOTTI riformula l'emendamento nel senso di chiarire che le nuove disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi o semi direttivi entrano in vigore sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge, e che coloro che, alla data di entrata in vigore della legge hanno superato il limite di tempo dell'incarico o che lo superano nei sei mesi successivi, sono prorogati fino alla scadenza di detto termine.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 6.800 del senatore Manzione, posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato.

Risultano decaduti, preclusi o assorbiti gli altri emendamenti all'articolo 6.

L'articolo 6 nel testo emendato, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE illustra la proposta di stralcio S.100, con la quale si propone di stralciare interamente l'articolo 7.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

La proposta di stralcio, posta ai voti, è approvata.

Risultano pertanto decaduti gli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore CENTARO (F) fa proprio l'emendamento 7.0.1 del senatore Palma, che si propone l'equiparazione fra i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili.

L'emendamento, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, posto ai voti, non è approvato.

Il RELATORE illustra l'emendamento 8.100, che accoglie taluni rilievi della Commissione bilancio.

L'emendamento, posto ai voti col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

E' altresì approvato l'articolo 8 nel testo emendato.

Il rappresentante del GOVERNO illustra l'emendamento 8.0.1, recante una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi compilativi per il coordinamento delle norme sull'ordinamento giudiziario.

L'emendamento, posto ai voti col parere favorevole del RELATORE, è approvato.

E' altresì approvato l'articolo 9.

Il sottosegretario SCOTTI illustra la seguente proposta di modifica del titolo del disegno di legge: "Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario".

La Commissione approva.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dà mandato al relatore di valutare l'opportunità di proposte di coordinamento formale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.